



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 4 del 08/03/2021

Oggetto: Chiusura delle aree gioco nei giardini pubblici per tutto il periodo della zona "rossa"

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 08/03/2021

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19*”, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da CoViD-19;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con termine, allo stato, per il 30.04.2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, in vigore dal 6 marzo 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 2 marzo 2021, vigente dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 recante Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Pistoia

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 5 marzo 2021 recante Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Pistoia – proroga; e preso atto che il nostro Comune è inserito tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona “rossa”) del DPCM 2 marzo 2021, allo stato fino al 12.03.2021;

RILEVATO il numero dei contagi da CoViD-19 in significativo incremento anche nel territorio del Comune di Pieve a Nievole, che impone il mantenimento di misure restrittive di prevenzione al fine di limitare il fenomeno;

RITENUTO quindi necessario disporre, per evitare l'ulteriore diffusione del contagio all'interno del Comune, la chiusura di tutte le aree gioco presenti nei parchi e giardini del territorio comunale;

RITENUTO, di dover assumere misure urgenti a precauzione e tutela dell'igiene e sanità pubblica, adottando ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

CONSIDERATA, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii. per il caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/'90;

ORDINA

1. **la chiusura di tutte le aree gioco** presenti nei parchi e giardini pubblici del territorio comunale dalla data della presente Ordinanza e per tutta la permanenza del Comune tra le zone caratterizzate da uno scenario previsto dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona "rossa") del DPCM 2 marzo 2021;
2. il posizionamento di adeguata segnaletica di chiusura e divieto di utilizzo nei parchi pubblici ove siano presenti aree gioco;

INFORMA

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/00;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento.
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Gestori esterni dei verdi pubblici attrezzati;
 - Azienda USL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole;
 - Prefettura di Pistoia, per opportuna conoscenza.

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 4 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 08/03/2021 al 23/03/2021 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 08/03/2021

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
